



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 77

OGGETTO: Approvazione convenzione con il tribunale di Savona per svolgimento attività di pubblica utilità.

L'anno **duemiladiciotto** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **otto**, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

| | | |
|-----------------|--------------|----|
| PIZZORNO Pietro | Sindaco | SI |
| MINETTI DANIELA | Vice Sindaco | SI |
| DECIA Mirco | Assessore | SI |
| MANCONI Andrea | Assessore | NO |
| REBORA Sabina | Assessore | SI |

Partecipa il Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale.

Il sig. PIZZORNO Pietro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione convenzione con il tribunale di Savona per svolgimento attività di pubblica utilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a norma dell'art. 54 del D.lgs. 22 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- a norma degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) il Giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del D.lgs. n. 274/2000;
- a norma dell'art. 73, comma 5 bis del DPR 309/90 (Testo Unico sugli stupefacenti) il Giudice del Tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del D.lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;
- a norma dell'art. 3 della Legge 28 aprile 2014 n. 67 è stato introdotto nei casi specifici e nelle modalità ivi previste la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato;
- con Decreto Ministeriale n. 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

Considerato che l'art. 2 comma 1 del decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero di Grazia e Giustizia o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato inoltre che con Delibera di G.C. n. 30 del 25.03.2016 il Comune di Millesimo (SV) ha approvato la Convenzione con il Tribunale di Savona per lavori di pubblica utilità per la durata di un anno e che si rende necessario approvare un nuovo testo, come richiesto con email dal Tribunale in data 14 settembre u.s.;

Ritenuto di aderire a tale iniziativa e di adottare il nuovo testo di convenzione di cui sopra, in considerazione del fatto che l'Ente Comune rientra tra quelli previsti e indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo 274/2000;

Considerato che risulta opportuno acquisire la disponibilità di attività di lavoro ausiliario da utilizzare nei vari Settori Tecnico/operativi del Comune e nello specifico nei Servizi Manutenzione e Gestione, Idrico Integrato, Cimiteri, Viabilità e Patrimonio Comunale;

Dato atto che per gli eventuali limitati oneri finanziari derivanti dalla convenzione (assicurazione RCT ed infortuni) si provvederà al momento dell'assicurazione del singolo soggetto con apposita determinazione;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. 267del18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. **Di accogliere** la proposta del Tribunale di Savona e approvare - per le motivazioni su esposte - la nuova bozza di convenzione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che il Comune di Millesimo (SV) consente in numero massimo di n. 2 soggetti ammessi contemporaneamente alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
3. **Di precisare** che le persone assegnate saranno adibite all'espletamento di lavori sul territorio comunale, stabilendo altresì che detta attività si sostanziano in prestazioni di attività lavorativa uso sociale e di pubblica utilità dell'Ente anche in relazione alla specifica professionalità del condannato.
4. **Di dare mandato** agli uffici competenti affinché tali persone, assegnate dal Comune, siano assicurati e ricevano tutta l'informativa e la dotazione antinfortunistica prevista per legge.
5. **Di stabilire** che la convenzione avrà durata fino a nuova proposta del Presidente del Tribunale di Savona.
6. **Di dare atto** che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione;

Di dichiarare la presente, con apposita votazione, unanime e separata, immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pietro PIZZORNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

15 GIU. 2018 per quindici giorni consecutivi.

N. 5037-262 Reg. A.P.

Il Messo Comunale _____



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lara GIACHELLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, 15 GIU. 2018



IL FUNZIONARIO INCARICATO

DAL SINDACO
Dott. Lara GIACHELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni PUCCIANO



**CONVENZIONE
TRA IL TRIBUNALE DI SAVONA E IL COMUNE DI MILLESIMO (SV)**

TRA

Il Tribunale di Savona C.F. 80015700091 che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Fiorenza Giorgi, Presidente della sezione penale f.f., delegato del Presidente del Tribunale di Savona con sede in Piazza Barile 1, su delega del Ministro della Giustizia,

E

Il Comune di Millesimo C.F. 00342680097 che interviene al presente atto nella persona del dott. Pietro Pizzorno in qualità di Sindaco pro-tempore, rappresentante legale dell'Ente, con sede in Piazza Italia n.2

Il giorno del mese di giugno anno 2018

PREMESSO CHE:

- gli articoli 52 e 54 del D. Lgs. 274/2000 consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi é opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000; ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell'art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, *"nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di*

rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108";

- articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;
- l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- il Regolamento emanato dal ministro della Giustizia in data 9 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell'ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.
- il ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni necessarie
- il Comune di Millesimo rientra tra gli Enti presso i quali si può svolgere attività di pubblica utilità;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso Enti, Società e Organizzazioni di assistenza Sociale e di volontariato di cui alla premessa,

Articolo 2 Attività da svolgere

1. Per i fini di cui alla presente convenzione il Comune di Millesimo si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, o servizi gestiti direttamente, persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività **per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.**

2. il Comune di Millesimo individua, in via esemplificativa, le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:

- 1) *Attività di supporto alle squadre di operai del Comune nella pulizia, manutenzione delle aree verdi e rete stradale comunale, attività di ripristino, riordino, recupero conservativo del patrimonio ed arredo urbano e della segnaletica stradale;*
- 2) *Attività prevalentemente manuali nell'ambito dei Servizi Sociali ed assistenziali gestiti direttamente dall'omonimo settore;*
- 3) *Appoggio e collaborazione logistica per manifestazioni turistiche, sportive, culturali, ecclesiastiche, attinenti ad aspetti di valorizzazione ambientale, rurale e di protezione civile, pulizia e sistemazione di aree interessate dalle manifestazioni stesse, attività di tutela del patrimonio artistico, storico, architettonico di beni mobili ed immobili dell'Amministrazione Comunale;*
- 4) *Attività di archiviazione a supporto dell'Area Amministrativa e dell'Area Cultura – Pubblica Istruzione;*
- 5) *Attività da definirsi in base alla specifica professionalità del soggetto interessato.*

3. Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte presso le strutture o aree/zone facenti capo ai Responsabili di servizio competenti.

Articolo 3 Valutazione delle richieste

1. Le richieste perverranno al Comune di Millesimo da parte dell'Ufficio per l'esecuzione Penale Esterna (UEPE) se trattasi di Messa alla prova (MAP) o da parte dell'indagato/condannato o dal suo difensore negli altri casi.
2. Le richieste dell'indagato/dell'imputato/condannato formeranno oggetto di previa verifica da parte di apposito gruppo di lavoro, che procederà a valutare, in primo luogo, la situazione professionale e personale del richiedente, attraverso un preventivo colloquio ed esame del reato contestato e, quindi, procederà ad esaminare le concrete possibilità di inserimento presso le strutture dell'Ente al momento della richiesta.
3. In caso di decisione favorevole l'ente si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Art 4 Modalità di svolgimento e trattamento – impegni tra le parti

1. Il Comune di Millesimo si impegna a:
 - Mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l'espletamento dell'attività stabilita ed a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
 - Nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori;
 - Documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
 - Predisporre la relazione che documenti l'attività prestata dal soggetto;
 - Comunicare via mail all'Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
 - Rispettare le indicazioni contenute nel decreto/ordinanza/sentenza;

- Segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, l'eventuale rifiuto di svolgere la prestazione e di ogni inosservanza degli obblighi assunti;
 - Segnalare, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa
2. In caso di messa alla prova l'UEPE di Genova Savona Imperia si impegna a :
 - Comunicare al Comune di Millesimo il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
 - Verificare tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
 - Assicurare la collaborazione con il Comune di Millesimo per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso.
 3. In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona e superare le otto ore giornaliere.

Articolo 5

Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione

1. L'Ente ospitante si impegna a:
 - Stipulare l'assicurazione degli indagati/imputati/condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
 - Garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
2. E' fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune di Millesimo per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
3. E' fatto divieto all'Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

Articolo 6

Relazione finale

1. I referenti indicati all'art. 4 al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità stenderanno una relazione e forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato inviandola:

- a. In caso di MAP all'UEPE, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente;
- b. Per procedimenti per i reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. al solo Tribunale di Savona, all'indirizzo pec dibattimento.tribunale.savona@giustiziacert.it, e, se provenienti dal GIP/GUP all'indirizzo pec

gipgup.tribunale.savona@giustiziacert.it e per tutti gli altri, anche all'UEPE di Genova Viale brigate Partigiane n. 92 all'indirizzo uepe.genova@giustizia.it indicando in oggetto: LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', il numero RGNR, il nome dell'IMPUTATO/INDAGATO.

Articolo 7

Durata e decorrenza della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata per uguale periodo ove non intervenga disdetta da una delle parti contraenti.

2. La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza convenzionale.

Articolo 8

Trattamento dati

1. I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9

Norma di rinvio/Registrazione

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
2. Le parti concordano di richiedere l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972.
3. La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Tribunale.
4. Copia della presente convenzione verrà inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, nonché al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria direzione generale dell'esecuzione penale esterna e all'ufficio esecuzione penale esterna competente.

Data _____

Per il Tribunale di Savona

Per il Comune di Millesimo
